

SCRITTURA PRIVATA

Tra

la Azienda Sanitaria Locale Rieti, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo 42, cod. fisc. e partita iva 00821180577, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, nata a Lecce il 02.08.1959, nominata con decreto del Presidente della Regione Lazio T00215 del 21.11.2017, assistita dall'Avv. Rosa Sciatta (C.F: SCTRS074S55H501M; PEC: rosasciatta@ordineavvocatiroma.org; fax 06.39722786)

e la

dott.ssa Michela Preite nata a Rieti il 12.5.1987, C.F. PRTMHL87E52H 820, ivi residente in via S. Rufo 13, assistita dall'Avv. Fabio Cassano (PEC: fabio.cassano@monza.pecavvocati.it)

PREMESSO CHE

1. In data 7.7.2020 veniva pronunciata e pubblicata la sentenza n. 125 dal Tribunale di Rieti - Sezione Lavoro, Giudice dott. Rosario Carrano, non notificata, a definizione del giudizio n.r.g. 79\2018 instaurato da Michela Preite contro Azienda Sanitaria Locale di Rieti e Regione Lazio, con la quale veniva accolto parzialmente il ricorso presentato dalla dott.ssa Preite e per l'effetto disposto che *"Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara il diritto della ricorrente ad essere immediatamente assunta con mansioni di fisioterapista non vedente presso l'ASL di Rieti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time e con inquadramento nella categoria D1 del CCNL Sanità e, per l'effetto, costituisce ai sensi dell'art. 2932 c.c., tra la ASL di Rieti e la ricorrente un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time e con inquadramento nella categoria D1 del CCNL Sanità, con conseguente condanna della ASL al pagamento delle relative retribuzioni a decorrere dal 27.1.2017, oltre rivalutazione ed interessi, detratte le somme che nelle more la ricorrente ha percepito per lo svolgimento di altra attività lavorativa; - dichiara il difetto di giurisdizione con riguardo alla domanda di*

T
7/11/2020

1/11/2020

risarcimento del danno da ritardo; - condanna la ASL alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in € 10.206,00 oltre rimborso delle spese pari al 15%, IVA e CPA; - compensa le spese di lite nei confronti della Regione Lazio" con condanna della Asl di Rieti al pagamento delle spese di lite".

2. Avverso la sentenza la Asl di Rieti proponeva appello dinanzi la Corte di Appello di Roma chiedendo la riforma della impugnata sentenza n. 125\2020 adottata e pubblicata il 7.7.2020 del Tribunale di Rieti Sezione Lavoro e previo suo annullamento, con rigetto del ricorso della dott.ssa Michela Preite e tutte le domande ivi svolte in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. Il Giudizio di appello è iscritto al n. 2869\2020, in attesa di fissazione dell'udienza di discussione e quindi ancora non notificato alla Sig.ra Michela Preite ma da questa e dal suo difensore conosciuto.
4. La sig.ra Preite, con lettera del 21 ottobre 2020 prot. 66593, offriva la propria prestazione lavorativa chiedendo di essere assunta in esecuzione della sentenza n. 125\2020 provvisoriamente esecutiva.
5. Le parti, a seguito di trattative intercorse dopo la pubblicazione della sentenza, sono addivenute a un accordo in attesa della definizione del giudizio di appello e teso esclusivamente a dare esecuzione alla sentenza di primo grado, essendo provvisoriamente esecutiva, nei limiti che si dirà appresso. In particolare, la Asl di Rieti, pur rimanendo ferma sulle proprie posizioni e insistendo per la riforma in appello della sentenza, intende dare esecuzione alla sentenza di primo grado, al fine di evitare il cd. maggior danno derivante dal pagamento delle ulteriori differenze retributive come statuite dal giudice nella sentenza appellata, continuando ad avvalersi dell'attività lavorativa della sig.ra Preite, attualmente impegnata nell'ambito del Progetto "Andrà tutto bene H20 - Covid19" sottoscritto in data 27/04/2020 con decorrenza dal 01/05/2020 fino al 30/06/2020, prorogato dal 01/07/2020 fino al 31/10/2020 e dal 01/11/2020 fino al 31/01/2021.

Le parti, dunque, stipulano il presente accordo alle seguenti condizioni:

Michela Preite




Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto.


Art. 2 Esecuzione della sentenza n. 125\2020 del Tribunale di Rieti

La Asl di Rieti, in esecuzione della sentenza n. 125 del 7.7.2020 del Tribunale di Rieti - Sezione Lavoro, Giudice dott. Rosario Carrano, a far data dal 16 dicembre 2020 assume la Sig.ra Michele Preite con mansioni di fisioterapista iscritta all'Albo Professionale dei Terapisti della Riabilitazione non vedenti di cui alla Legge 29/1994 - Cat. DI presso l'ASL di Rieti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time e con inquadramento nella categoria DI del CCNL Sanità. Le parti concordano che il contratto di lavoro verrà stipulato entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente atto con decorrenza della prestazione lavorativa a far data dal 16 dicembre 2020 con trattamento retributivo previsto per la categoria anzidetta. Il contratto di lavoro sarà incompatibile con l'attuale attività prestata che pertanto non potrà proseguire all'atto dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato. La ASL di Rieti, in ogni caso, dichiara di rinunciare a proporre nel giudizio di appello istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, azionabile, peraltro, ai sensi dell'art. 431 3^o comma c.p.c. solo a seguito della messa in esecuzione della sentenza, che la Sig.ra Preite, in caso di esatto adempimento delle obbligazioni contenute nella presente scrittura e, nella vigenza del presente accordo, rinuncia ad azionare in via esecutiva.

Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato in esecuzione della sentenza del giudice di primo grado è sottoposto alla condizione risolutiva dell'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, del ricorso in appello r.g. 2869\2020 e, quindi, per effetto della riforma della sentenza appellata 125\ 2020 del Tribunale di Rieti.

In caso di riforma della sentenza appellata n.125/2020 del Tribunale di Rieti da parte della Corte di Appello di Roma, è ferma la facoltà per la Sig.ra Michela Preite di impugnare la sentenza della Corte d'Appello avanti la Corte di Cassazione e, in caso di accoglimento del ricorso, proporre in sede di giudizio di

Michele Preite



rinvio tutte le domande proposte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29 gennaio 2018 avanti il Tribunale di Rieti r.g. 79/2018, nessuna esclusa e nella successiva memoria difensiva in grado di appello r.g. 2869/2020, nessuna esclusa.

Art. 3 - Rinuncia della lavoratrice alle differenze retributive liquidate con la sentenza 125\2020 del Tribunale di Rieti

La Sig.ra Michela Preite, nel solo caso di rigetto dell'appello proposto dalla ASL di Rieti, rinuncia alla sola domanda di condanna della ASL al pagamento delle retribuzioni a decorrere dal 27 gennaio 2017 alla data di assunzione presso l'ASL di Rieti, 16 dicembre 2020, oltre rivalutazione ed interessi, detratte le somme che nelle more la Sig.ra Preite ha percepito per lo svolgimento di altra attività lavorativa, come disposto nella sentenza in epigrafe.

La Asl di Rieti accetta la rinuncia così come sopra condizionata.

La Sig.ra Michela Preite, a seguito dell'esatto adempimento delle obbligazioni contenute nella presente scrittura privata, si impegna a non mettere in esecuzione la sentenza in epigrafe con riguardo alla domanda di cui al presente punto.

Art. 4 Spese di lite del primo grado di giudizio


La Sig.ra Michela Preite dichiara di aver già percepito dalla Asl di Rieti, in esecuzione della sentenza, le spese di lite liquidate in suo favore dalla sentenza n. 125\2020 del Tribunale di Rieti con mandato n. 2730 del 07/10/2020 di importo pari ad euro 14.891,78 e, sul punto, si impegna a eseguire il disposto della sentenza della Corte d'Appello di Roma nell'ipotesi di accoglimento del gravame.

Rieti, 26 novembre 2020


Asl di Rieti

(Dott.ssa Anna Peffi)

Avv. Rosa Sciatta



Michela Preite



Avv. Fabio Cassano

